



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 246 /14/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI BERGAMO PER LA
VIOLAZIONE DELL'ART. 9, DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 22 maggio 2014;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito, Testo Unico;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante *“Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 138/14/CONS del 2 aprile 2014 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTA la delibera n. 139/14/CONS del 2 aprile 2014, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTA la nota del 17 maggio 2014 (prot. n. 25164) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ha trasmesso, unitamente alla documentazione istruttoria, la relazione sul procedimento avviato nei confronti del Comune di Bergamo per la presunta violazione dell’art. 9 della legge n. 28 del 2000, a seguito della segnalazione presentata dai consiglieri comunali Signori Roberto Bruni e Simone Paganoni. In particolare, i segnalanti espongono che *“è in distribuzione a tutte le famiglie della città di Bergamo in questi giorni, e quindi durante la campagna elettorale, il periodico di informazione edito dal Comune di Bergamo e denominato “Bergamo in progress” che reca il titolo “Passo dopo passo, la nostra strada in 5 anni” (il costo per le casse comunali si aggira sui trentamila euro). Il contenuto della pubblicazione viola in maniera plateale il disposto di legge sopra richiamato in quanto non è rispettoso né del requisito dell’impersonalità né di quello dell’indispensabilità”*. Con riferimento a tale segnalazione il Comitato ha ritenuto *“di confermare il mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 9 della legge 22 febbraio 2000 n. 28 in materia di divieto, per le amministrazioni pubbliche, di svolgere attività di comunicazione istituzionale, in quanto da un lato, la pubblicazione è stata editata dal Comune di Bergamo, del quale reca lo stemma, e dall’altro, benché commissionata prima dell’apertura della campagna elettorale viene distribuita, ... , durante la campagna elettorale stessa”*;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita dalla quale risulta che il Sindaco del Comune di Bergamo, Signor Franco Tentorio, nella nota trasmessa a seguito della richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, ha rilevato, in sintesi, quanto segue:

- l’amministrazione comunale non gestisce direttamente né la stampa del periodico comunale “Bergamo in progress” né tantomeno la sua distribuzione che, a seguito di regolare bando, è stata affidata a Poste Italiane s.p.a;
- la società Pierrestampa S.r.l. di Roma, anch’essa aggiudicataria a seguito di regolare bando, ha ricevuto ordine di stampare la rivista nel corso del mese di marzo 2014 e quindi entro i termini previsti dall’art. 9 della legge 28 del 2000;

- l'amministrazione comunale ritiene pertanto di aver rispettato le norme di legge ma allo stesso tempo di non poter assicurare tempi certi di consegna proprio perché non dipendenti dal suo diretto operato;
- il numero in questione è stato previsto nell'ottica di un rendiconto di fine mandato, raccontandone i punti salienti, in modo da informare i cittadini su quanto realizzato dall'attuale amministrazione comunale;
- sul predetto strumento di informazione è presente, oltre alla copertina impersonale, una pagina con l'elenco degli assessori comunali e di tutti i consiglieri comunali e quasi due pagine dedicate a tutti i gruppi consiliari, tra l'altro con alcuni interventi particolarmente critici nei confronti dell'operato dell'attuale amministrazione;

PRESA VISIONE del periodico di informazione del Comune di Bergamo "Bergamo in progress" intitolato "*Passo dopo passo, la nostra strada in 5 anni*", allegato alla documentazione istruttoria acquisita, che reca il logo del predetto Comune, un editoriale a firma del Sindaco, la foto di quest'ultimo e un articolo a firma dell'assessore Enrico Facchetti;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato di recente ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è "*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari*";

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che sono finalizzate a: "*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei*

procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale” (cfr. art. 1, comma 5);

RILEVATO pertanto che la pubblicazione oggetto di segnalazione è riconducibile nel novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/00 e risulta essenzialmente diretta a proporre un'immagine positiva dell'operato dell'amministrazione comunale;

RILEVATO che la predetta iniziativa ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto la distribuzione del periodico “Bergamo in progress”, è successiva alla data di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni europee e per le elezioni amministrative;

RILEVATO che la comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione non presenta i requisiti cui l'articolo 9 della legge 28 del 2000 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare non ricorre il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto le informazioni contenute nel periodico “Bergamo in progress”, dal titolo “*Passo dopo passo, la nostra strada in 5 anni*”, sono relative al bilancio di fine mandato e non risultano, pertanto, essere indispensabili per l'efficace assolvimento delle funzioni dell'ente. Per quel che concerne il requisito dell'impersonalità, si rileva che tale pubblicazione, oltre a recare il logo dell'ente e l'indicazione “*periodico di informazione del Comune di Bergamo*”, contiene un editoriale a firma del Sindaco, nel quale viene dato compiutamente conto di quanto realizzato nel corso del proprio mandato, una foto di quest'ultimo e un articolo dell'assessore Enrico Facchetti dal titolo “*Ecco come abbiamo contenuto la spesa*”;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che l'iniziativa segnalata integra la violazione del divieto sancito dall'articolo 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO, pertanto, di condividere le valutazioni svolte dal Comitato Regionale per le comunicazioni della Lombardia;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che “*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*”;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del “*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*”;

ORDINA

al Comune di Bergamo di pubblicare sul proprio proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 dell'iniziativa di comunicazione istituzionale posta in essere con riferimento alla distribuzione del periodico "Bergamo in progress" dal titolo "*Passo dopo passo, la nostra strada in 5 anni*". In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Bergamo ed è trasmessa al competente Comitato regionale per le comunicazioni.

Roma, 22 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE-SEGRETARIO GENERALE
Antonio Perrucci